

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER LO STUDIO E SUPPORTO
GIURIDICO**

TRA

L’Agenzia per l’Italia Digitale, di seguito denominata “AgID o Agenzia”, codice fiscale n. 97735020584, con sede in Roma Viale Liszt, 21, rappresentata dal Direttore generale ing. Francesco Paorici, nato a Terni il 23 settembre 1969 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale,

E

l’Avvocato dello Stato **Marco La Greca**, nato a omissis e ivi residente in omissis, codice fiscale omissis, di seguito denominato anche “Collaboratore”

PREMESSO CHE

- l’art. 19 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, ha istituito l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), alla quale sono state affidate le funzioni precedentemente svolte da DigitPA, dall’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- ai sensi dell’art. 1, comma 2 del proprio Statuto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014, l’AgID è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato;

- ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l’AgID è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’agenda digitale italiana, in coerenza agli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato e con l’agenda digitale europea;

- con decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, è stato confermato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia digitale all'ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134”;

- l'art. 7, comma 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, motivandole proprie scelte in tal senso;

- l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 854, prevede che gli incarichi consentiti agli avvocati e ai procuratori dello Stato sono attribuiti su indicazione nominativa dell'Amministrazione richiedente;

- con nota prot. AgID n.24090 del 3 dicembre 2021 l'Avvocatura Generale dello Stato ha autorizzato l'Avvocato dello Stato Marco La Greca al proseguimento dell'incarico di studio e supporto giuridico presso AgID;

- l'art. 17, comma 30 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, ha sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti concernenti sia le collaborazioni esterne di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sia gli studi e le consulenze di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- con determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 27 del 3 febbraio 2022 è stato autorizzato in favore dell'Avvocato dello Stato Marco La Greca il conferimento dell'incarico di studio e di supporto giuridico per l'approfondimento e lo studio della normativa di settore relativa ai progetti: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), Italia Login, Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto della collaborazione)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'attività dell'Avv. Marco La Greca si esplicherà principalmente nel supportare il Direttore Generale e gli Uffici dell'Agenzia nell'approfondimento e nello studio della normativa di settore, con particolare riguardo ai seguenti progetti: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Progetti relativi ai Servizi Anagrafici e documenti di identificazione, Italia Login, Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.) e connessi aspetti giuridici di regolamentazione.

È tassativamente escluso l'esercizio di qualsiasi attività estranea all'esecuzione dell'incarico di cui al presente articolo nonché di qualsiasi attività che possa implicare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia quale, a titolo esemplificativo e non tassativo, impegnare l'Agenzia nei confronti di soggetti terzi ed esercitare potere di coordinamento nei confronti dei dipendenti.

ART. 2

(Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)

L'attività oggetto del presente contratto verrà svolta dall'Avv. Marco La Greca in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi e con l'utilizzo delle attrezzature e di quant'altronecessario messo a disposizione dall'Agenzia.

ART. 3

(Sede principale del lavoro)

La sede principale della collaborazione è la sede dell'Agenzia per l'Italia Digitale, sita in Viale Liszt, 21 – Roma.

ART. 4

(Decorrenza e durata)

L'incarico avrà durata di un anno che decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto. L'efficacia e l'esecuzione del contratto sono in ogni caso condizionate al positivo esito dei controlli preventivi previsti dalla normativa nazionale a cui sarà ex

lege sottoposto il contratto medesimo. Qualora detti controlli non diano esito positivo, il contratto si intende risolto. Nulla è dovuto al prestatore d'opera neanche in caso abbia iniziato l'esecuzione del contratto prima della formalizzazione dell'esito positivo dei suddetti controlli.

Ogni ulteriore accordo e/o patto aggiuntivo dovrà comunque risultare da atto sottoscritto dalle parti in data successiva e avrà in ogni caso valore di novazione del presente accordo.

L'eventuale rinuncia all'incarico prima del conseguimento dei relativi obiettivi comporterà il diritto al compenso per la sola parte dell'incarico già realizzata, se avente propria autonoma validità.

ART. 5 (Trattamento economico)

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione viene determinato in euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) annui, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione, da corrispondersi in rate mensili posticipate.

Il compenso verrà erogato previa presentazione di una relazione che sintetizzi, con cadenza mensile, l'attività svolta nel periodo di riferimento, contenente la dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione resa dal responsabile dell'Ufficio "Organizzazione e gestione del personale".

Al Collaboratore verranno rimborsate le spese di trasporto e soggiorno effettivamente sostenute e documentate in occasione di eventuali attività e comunque preventivamente autorizzate, necessarie all'espletamento dell'incarico. Il suddetto rimborso spese verrà effettuato nei limiti previsti per il personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato.

Al Collaboratore non spetterà alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.

L'Agenzia non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni delle modalità di pagamento non portate tempestivamente a conoscenza dell'Agenzia stessa con mezzi idonei.

ART. 6 (Recesso)

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo al Collaboratore il compenso da determinarsi

proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il Collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all’Agenzia. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del Collaboratore senza il rispetto del suddetto termine di preavviso, si applicherà, a titolo di penale, una decurtazione del compenso complessivo annuo pattuito pari al 5%.

ART. 7

(Proprietà, riservatezza dei risultati)

Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Agenzia. Pertanto il Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta dell’Agenzia e, in ogni caso, indicando che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Agenzia.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8

(Responsabilità)

L’Agenzia è esonerata da ogni responsabilità in relazione ai danni causati per dolo o colpa del collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 9

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato, al presente contratto si applicano le norme del codice civile. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, Capo XIV del codice civile.

ART.10

(Spese di registrazione)

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 11
(Protezione dei dati personali)

1. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono rese le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dell'esperto, che ne prende atto con la sottoscrizione del presente Contratto:
- *Titolare del trattamento dei dati personali*: AgID, indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it
 - *Contatti del responsabile della protezione dei dati*: responsabileprotezionedati@agid.gov.it
 - *Finalità e base giuridica del trattamento*: il trattamento dei dati personali, anche particolari, dell'esperto è finalizzato alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro. La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall'esecuzione del contratto di lavoro, dall'adempimento degli obblighi di legge a cui è soggetta l'Agenzia in qualità di datore di lavoro nonché, eventualmente, dall'esplicito consenso solo qualora necessario in base a specifiche finalità, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento (UE) 2016/679. La mancata comunicazione dei dati personali necessari alla gestione del rapporto lavorativo determina l'impossibilità di dar seguito al rapporto contrattuale.
 - *Categorie di destinatari dei dati personali*: nello svolgimento delle proprie attività e per erogare i propri servizi, AgID tratta i dati personali mediante il proprio personale designato e unitamente alle seguenti categorie di destinatari: fornitori di servizi tecnici e hosting providers; MEF e istituto bancario di riferimento per la liquidazione del corrispettivo; Ente previdenziale. Alcun dato personale è trasferito a Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
 - *Tempi di conservazione dei dati personali*: i dati personali dell'esperto sono trattati per il tempo necessario alla gestione del rapporto di lavoro e, al termine di questo, per il periodo necessario al rispetto della normativa vigente.
 - *Diritti dell'esperto*: l'esperto ha il diritto di ottenere da AgID l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del relativo trattamento, il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare e il diritto alla portabilità dei propri dati, qualora ne ricorrano i presupposti. In caso di trattamento basato sul consenso dell'esperto, questi ha altresì il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Le richieste vanno rivolte ad AgID in qualità di titolare del trattamento, contattando il responsabile della protezione dei dati personali. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione

dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei propri dati violi il Regolamento. AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale esclusivamente automatizzato che comporti effetti giuridici sull'esperto.

- *Categorie di dati personali non acquisiti dall'esperto e relativa fonte*: oltre ai dati personali comunicati direttamente dall'interessato, AgID può trattare altresì dati personali di tipo giudiziario o di formazione, all'unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito dall'interessato.

ART. 12

(Foro competente)

Per eventuali controversie il Collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Roma.

ART. 13

(Trasparenza e pubblicità)

Il provvedimento di conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto è pubblicato sul sito istituzionale dell'AgID completo delle indicazioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i., e ne viene data comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i..

ART. 14

(Clausole contrattuali)

Il Collaboratore, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nell'articolato del presente contratto, dichiara di condividerle e accettarle integralmente.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972 e dell'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al DPR 131/1986.

Letto, confermato, sottoscritto.

L'ESPERTO

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale

Avv. Marco La Greca

Il Direttore Generale
Francesco Paorici

Ai sensi e per gli effetti del Codice Civile, il sottoscritto Avv. Marco La Greca dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 6 (Recesso)

Art. 7 (Proprietà- Riservatezza dei risultati)

Art. 8 (Responsabilità)

Art. 12 (Foro competente)

Art. 13 (Trasparenza e pubblicità)

Il Collaboratore

Avv. Marco La Greca